



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## PROVINCIA DI MESSINA

N. 04/2013

Codice Fiscale n.00 343 940 839

### DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA: RICORSO PROPOSTO DAL SIG. PAPINO CONSOLATO PENDENTE DINANZI AL TAR/CT.

L'anno 2013, il giorno 12 del mese di FEBBRAIO, in Giardini Naxos, nella Residenza Municipale, sono presenti:

- Il Responsabile del servizio contenzioso del Comune di Giardini-Naxos, Dr.ssa. Maria Evelina Riva, quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale (d'ora innanzi indicata semplicemente come "l'Amministrazione");
- L'Avv. Angelo Migliore, con studio in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 12, (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

I quali convengono quanto segue.

#### ARTICOLO 1 – Conferimento incarico

L'Amministrazione conferisce (giusta deliberazione G.M. 18 del 01.02.2013) al professionista, che accetta, l'incarico di difenderla e rappresentarla nella causa: : **RICORSO PROPOSTO DAL SIG. PAPINO CONSOLATO PENDENTE DINANZI AL TAR/CT**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna – nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

#### ARTICOLO 2 – Durata del contratto e diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. È esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.

Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per l'Amministrazione di recedere – ove lo ritenga opportuno – dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni sette, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

Medesima facoltà è concessa al Professionista.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso del Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.

1

### **ARTICOLO 3 – Rilascio documentazione**

Il Professionista si obbliga a recarsi, all'atto della stipula del presente contratto, presso l'Ufficio del Contenzioso del Comune di Giardini-Naxos allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione.  
All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

### **ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione**

Il Professionista si obbliga espressamente ad aggiornare l'Amministrazione allorquando nel corso del giudizio emergano elementi o fatti di rilievo che ritiene debbano essere portati a conoscenza della stessa.

Parimenti il Professionista è obbligato a trasmettere copia di tutti gli atti del giudizio predisposti da lui ovvero dalla controparte, dei verbali di causa nonché di tutti i provvedimenti del giudice e di quant'altro venisse prodotto nel corso del processo, non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

Il Professionista è inoltre obbligato a presentare, alla definizione della fase o del grado di giudizio per cui è affidato l'incarico di difesa dell'Ente, analitica relazione sull'attività espletata nonché sulla eventuale opportunità di prosecuzione del giudizio in ulteriori fasi o gradi dello stesso. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, il Professionista dovrà allegare alla relazione menzionata tutta la documentazione non ancora in possesso dell'Ente.

È obbligo del Professionista, ove la causa sia definita con sentenza, curare la registrazione della stessa, onde evitare aggravii di spesa dovuti all'applicazione di sanzioni, fermo restando il diritto di richiedere il rimborso all'ente delle spese di registrazione anticipate.

### **ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese**

Il compenso dovuto per l'attività del professionista in relazione all'espletamento dell'incarico oggetto del presente disciplinare viene fissato, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, in **complessivi ed onnicomprensivi €. 3.000,00 inclusi C.P.A., I.V.A., ritenuta d'acconto e spese generali di studio**, da considerarsi quale importo massimo liquidabile al professionista in relazione all'attività espletata.

Fermo restando il limite di importo massimo liquidabile, così come fissato al precedente comma, il compenso per l'attività espletata verrà calcolato prendendo a riferimento i valori minimi fissati dalla tariffa forense di cui al D.M. 30.07.2012 n. 140, per le cause di valore indeterminabile;

L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art. 4 ult. cpv. e di fattura.

La relazione di cui al citato art. 4, dovrà contenere la distinta delle voci di spesa corrispondenti all'attività espletata calcolata ai minimi tariffari. In ogni caso l'importo liquidabile, comprensivo dell'acconto versato, non potrà essere superiore a quello massimo, di cui al predetto c. 1 del presente articolo

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

Ai fini del rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il CIG è : **Z0A089D9C4**;

Il professionista assume l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dalla predetta normativa (art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010) e dichiara che il conto corrente dedicato ha il seguente codice IBAN

: .....

## ARTICOLO 6 – Anticipi

Spetta al Professionista un anticipo, comprensivo di C.P.A., I.V.A., Ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, pari ad €. 1.500,00 da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura e copia dell'atto di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

## ARTICOLO 7 – Rinuncia alla lite - transazioni

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.

Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al Professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, ovvero della transazione, oltre, in quest'ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.

## ARTICOLO 8 – Procuratore domiciliatario

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità.

Le spese di domiciliazione saranno a totale carico del professionista incaricato, che non potrà, pertanto, pretendere, dal Comune di Giardini Naxos, nessun rimborso al riguardo.

## ARTICOLO 9 - Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Municipio;
- il Professionista in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 12 ;

## ARTICOLO 10 – Clausola risolutiva espressa

È espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto *ex art.* 1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt. 1 comma 3°, 3, 4 e 5 .

## ARTICOLO 11 – Richiamo alla vigente normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trova piena ed integrale applicazione la normativa vigente.

**IL PROFESSIONISTA**



**L'AMMINISTRAZIONE**

L'Avv. Angelo Migliore, dichiara di aver preso conoscenza delle clausole di cui agli artt. 1 co. 3°, 2 commi 2° e 4°, 5, 7 e 10 del presente contratto e di approvarle espressamente.

**IL PROFESSIONISTA**

**Curriculum di Studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte.**

Il sottoscritto **MIGLIORE ANGELO GIORGIO** nato a Melzo (MI) il 10.10.1963 (c.f. MGL NLG 63R10F119C) e residente in Giardini Naxos, Via Chianchitta 12, Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina a far data 1.7.1992, con Studio in Giardini Naxos, Via Chianchitta 12, si pregia comunicare di aver conseguito la maturità scientifica (54/60) e di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania con la votazione di 104/110.

Fa altresì presente di aver maturato negli anni esperienza nel settore del diritto civile in genere -, approfondendo, in particolare, le tematiche sottese alla responsabilità civile, alle procedure esecutive individuali (finalizzate al recupero coattivo dei crediti), a quelle concorsuali (assolvendo l'incarico di curatore fallimentare) e al diritto di famiglia - nonché del diritto amministrativo, con particolare riguardo al settore dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilità.

In relazione a tali materie, precisa anche di aver espletato, su incarico di Enti pubblici, attività legale avanti il Tribunale civile (anche sez. lavoro) e la Corte d'Appello di Messina nonché avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Catania.

Giardini Naxos, 01.02.2013

Avv. Angelo Migliore

